

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14696 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 06/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 6210-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- ricorrente -

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIA DELTA BASKET SALERNO C.F.07357180632;

- intimata -

avverso la sentenza n. 8146/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 23/09/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Delta Basket Salerno contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all'anno 2010;


Considerato:

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma D.Lgs. n. 158/2015 e degli artt. 25 comma 5° l. n. 133/1999, come modificato dall'art. 37 comma 2° lett. a) l. n. 342/2000, giacché la CTR avrebbe omesso di applicare, *ratione temporis*, la legge n. 133/1999, riconoscendo la decadenza dai benefici impositivi, con la ripresa a tassazione delle imposte determinate dall'avviso di accertamento;

che, col secondo, si assume la violazione della legge n. 398/1991 e degli artt. 2697 c.c. e 115 comma 1° c.p.c.: i giudici di appello si sarebbero limitati a riconoscere il godimento dei benefici per effetto dei soli requisiti formali, senza accertare l'effettiva natura dell'attività svolta dall'Ente,

attraverso l'analisi dei mezzi di pagamento utilizzati per sostenere i costi relativi all'attività istituzionale svolta;
che l'intimata non ha resistito;
che il primo motivo è fondato, giacché l'art. 25, comma 5. 1. 133/99 — nel testo risultante a seguito della riscrittura operata dall'art. 37, comma 2, lett. a), 1 342/00 applicabile alla specie *ratione temporis* e quindi non in quello oggi vigente a seguito dell'art. 19 D.lgs. n. 158/2015, che peraltro non ha innovato il punto — prevede che "i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari superiore a 1.000.000 di lire, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza - dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 5, n. 16751 del 09/08/2016);
che pertanto il D.Lgs. n. 158/2015 non poteva essere applicato con riferimento al periodo d'imposta 2010;
che il secondo motivo è parimenti fondato, poiché gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986 (in materia di IRPEG) e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall'art. 5 del



d.lgs. n. 460 del 1997 - a condizione non solo dell'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'art. 5 del d.lgs. n. 460 cit., ma anche dell'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Sez. 5, n. 8623 del 30/05/2012);

che la sentenza impugnata non dà conto di tale accertamento; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2018

Il Presidente

